

DIPARTIMENTO DELL'UNITÀ DI MISSIONE PER IL PNRR

M2C4 INVESTIMENTO 3.4 “Bonifica del suolo dei siti orfani”

Istruzioni operative per il rispetto del principio DNSH



*A cura della Direzione Generale Coordinamento, Gestione Progetti e Supporto Tecnico dell'UNITÀ
DI MISSIONE PER IL PNRR del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica*

V. 1.0_14/02/2025

Sommario

1. IL PRINCIPIO “DO NO SIGNIFICANT HARM” (DNSH)	3
2. IL PRINCIPIO DNSH NELLA MISURA 2, COMPONENTE 4, INVESTIMENTO 3.4 DEL PNRR “INTERVENTI DI BONIFICA DEL SUOLO DEI SITI ORFANI”	5
3. MODALITÀ DI ATTESTAZIONE DEL RISPETTO DEL DNSH	6
ALLEGATO 1. CHECK LIST DNSH	13

1. IL PRINCIPIO “DO NO SIGNIFICANT HARM” (DNSH)

Il principio del “**non arrecare un danno significativo**” all’ambiente (anche noto come principio **DNSH**, cioè "Do No Significant Harm") nasce per coniugare crescita economica e tutela dell’ecosistema, garantendo che gli investimenti siano realizzati senza pregiudicare le risorse ambientali. A questo scopo il Dispositivo per la ripresa e la resilienza (Regolamento UE 2021/241) stabilisce che possono essere finanziate, nell’ambito dei singoli Piani nazionali di Ripresa e Resilienza, soltanto le misure che rispettino il principio DNSH, introdotto dall’articolo 17 del [Regolamento \(UE\) 2020/852](#), il cd. “Regolamento Tassonomia”.

In ossequio a tale articolo il principio DNSH ha lo scopo di valutare se un investimento possa o meno arrecare un danno ai sei obiettivi ambientali individuati nell’accordo di Parigi (Green Deal europeo), ossia:

1. alla **mitigazione dei cambiamenti climatici** - un'attività economica non deve portare a significative emissioni di gas serra (GHG);
2. all'**adattamento ai cambiamenti climatici** - un'attività economica non deve determinare un peggioramento degli effetti negativi del clima attuale e futuro, sull'attività stessa o sulle persone, sulla natura o sui beni;
3. all'**uso sostenibile o alla protezione delle risorse idriche e marine** - un'attività economica non deve essere dannosa per il buono stato dei corpi idrici (superficiali, sotterranei o marini) e determinare il deterioramento qualitativo o la riduzione del potenziale ecologico;
4. all'**economia circolare**, inclusa la prevenzione, il riutilizzo ed il riciclaggio dei rifiuti - un'attività economica non deve portare a significative inefficienze nell'utilizzo di materiali recuperati o riciclati, ad incrementi nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali, all'incremento significativo di rifiuti, al loro incenerimento o smaltimento, causando danni ambientali significativi e a lungo termine;
5. alla **prevenzione e riduzione dell'inquinamento** - un'attività economica non deve determinare un aumento delle emissioni di inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo;
6. alla **protezione e al ripristino di biodiversità e degli ecosistemi** - un'attività economica non deve essere dannosa per le buone condizioni e resilienza degli ecosistemi o per lo stato di conservazione degli habitat e delle specie, compresi quelli di interesse per l'Unione.

Già nella fase di predisposizione del PNRR, l’Amministrazione titolare di ciascun investimento ha compilato una scheda di auto-valutazione, approvata dalla Commissione UE, con cui ha attestato il rispetto dei sei obiettivi sopra esposti.

In fase attuativa, le Amministrazioni titolari ed i Soggetti attuatori devono assicurare che gli investimenti siano effettivamente realizzati nel rispetto dei criteri DNSH applicabili dai primi atti di programmazione sino alla fase di collaudo/certificato di regolare esecuzione degli interventi.

Al fine di assistere detti soggetti nelle attività di raccolta delle informazioni e di verifica degli elementi utili per documentare il rispetto di requisiti DNSH, il MEF ha predisposto una “*Guida operativa per il rispetto del principio del DNSH*”, approvata con Circolare MEF-RGS n. 32/2021, successivamente modificata con la Circolare n. 33/2022 e, da ultimo, con la [Circolare n. 22 del 14 maggio 2024, recante Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente \(cd. DNSH\)](#). La Guida Operativa si compone, in particolare, di:

- una **mappatura** in cui, ad ogni misura PNRR, sono associate le schede tecniche DNSH pertinenti, in base alle principali attività oggetto dell’intervento, con l’indicazione del Regime applicabile a ciascuna misura, in relazione agli obiettivi climatici. In caso di Regime 1, l’intervento deve fornire un contributo sostanziale al clima con specifico riferimento all’attività principale prevista dall’investimento e quindi rispettare criteri più stringenti, mentre il Regime 2 indica che l’intervento deve rispettare i criteri generali “minimi” per non arrecare danno ai sei obiettivi ambientali;
- una serie di **schede tecniche DNSH** relative a ciascun settore di intervento, che riportano una sintesi dei requisiti tassonomici, ossia dei vincoli DNSH applicabili ad una determinata attività economica, i riferimenti normativi e gli elementi di verifica;
- una serie di **check-list di verifica e controllo** per ciascuna scheda tecnica DNSH, in cui sono riassunti gli elementi di verifica richiesti nella corrispondente scheda tecnica;
- l’**appendice 1**, relativa ai criteri generici DNSH per l’adattamento ai cambiamenti climatici;
- l’**appendice 2**, relativa alla correlazione dei CAM con il principio DNSH;

2. IL PRINCIPIO DNSH NELLA MISURA 2, COMPONENTE 4, INVESTIMENTO 3.4 DEL PNRR “INTERVENTI DI BONIFICA DEL SUOLO DEI SITI ORFANI”

Come previsto dal DM MASE del 04/08/2022 recante il “Piano d'azione per la riqualificazione dei siti orfani in attuazione della misura Missione 2, Componente 4, Investimento 3.4, del PNRR” e dal DD n. 336 del 27/09/2023 recante “Criteri di ammissibilità degli interventi nei siti orfani da realizzare con le risorse del PNRR per l’aggiornamento del Piano d’azione e check-list di verifica”, gli interventi oggetto di finanziamento *devono essere conformi al principio «non arrecare un danno significativo» ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 e devono essere attuati in linea con quanto disposto nella circolare del 13 ottobre 2022, n. 33, del Ministero dell’economia e delle finanze recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (cd. DNSH)”*.

Pertanto, in fase di **presentazione dell’istanza di finanziamento degli interventi**, i Soggetti attuatori si sono impegnati al rispetto del principio DNSH attraverso una DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ (DSAN), rilasciata ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 (allegato A al decreto n. 336 del 27/09/2023).

Inoltre, in base agli **Accordi per la realizzazione degli interventi** sottoscritti fra MASE, Soggetto attuatore ed eventuali Soggetti attuatori esterni, il rispetto del principio DNSH costituisce uno specifico obbligo previsto lungo tutte le fasi della realizzazione degli interventi, da attestarsi in sede di rendicontazione degli investimenti in coerenza con le procedure definite dal Sistema di gestione e controllo del Ministero e dalle relative Linee Guida.

In particolare, in occasione della **rendicontazione delle spese sostenute**, il Soggetto attuatore è tenuto ad attestare che l’intervento rispetti le previsioni derivanti dal principio DNSH sia nella fase cd. “ex ante” (fase progettuale), sia nella fase cd. “ex post” (a conclusione degli interventi). A tal fine, per ogni ulteriore specificazione sulla fase di rendicontazione, si rinvia alla versione aggiornata delle “Linee Guida per i Soggetti Attuatori delle misure PNRR di competenza del MASE” presente sul sito del MASE.

Si ricorda che la documentazione a corredo di ciascun adempimento dovrà essere conservata per poter essere messa a disposizione dell’Amministrazione centrale titolare della misura e delle altre Autorità di controllo nazionali ed europee.

Nel paragrafo che segue si forniscono alcuni suggerimenti e indicazioni operative al fine di supportare i Soggetti attuatori nelle attività di verifica e attestazione del rispetto del principio DNSH relativamente alle attività di bonifica.

3. MODALITÀ DI ATTESTAZIONE DEL RISPETTO DEL DNSH

In base alla mappatura 1 della Guida Operativa DNSH citata, agli interventi di “Bonifica del suolo dei Siti Orfani” è associata la scheda tecnica n. 5 relativa agli “Interventi edili e cantieristica generica non connessi con la costruzione/rinnovamento di edifici”.

Si ricorda che, ai sensi della Guida Operativa, detta scheda si applica soltanto se l'intervento comporta l'apertura e la gestione di cantieri temporanei o mobili per opere di grandi dimensioni che prevedono un Campo Base (per grandi dimensioni si intendono cantieri afferenti a reti idriche, elettriche, fognarie, building sopra i 5.000 m², etc.), in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile, come elencati nell'Allegato X al Titolo IV del d.lgs. 81/08 e ss.mm.ii.

Inoltre, a differenza delle altre schede tecniche, i requisiti elencati nella scheda n. 5 non hanno carattere prescrittivo a meno che tali requisiti non siano già previsti dalla legislazione vigente in materia ambientale (come, ad esempio, nell'ambito di una VIA o di uno screening VIA). Se non obbligatori in base alla normativa di riferimento, gli adempimenti previsti dalla scheda 5 rappresentano dunque suggerimenti volti a minimizzare l'impatto ambientale dei grandi cantieri e potranno essere selezionati o meno dall'Amministrazione responsabile come criteri di aggiudicazione delle opere.

Alla luce di quanto sopra riportato, la scheda 5, applicandosi a tutti i grandi cantieri degli interventi infrastrutturali del PNRR (con le specifiche prima indicate), ha un'applicazione trasversale per molte misure PNRR.

Ne discende pertanto che:

- a. ai sensi della Guida Operativa non è stata definita una scheda tecnica specifica per le azioni di risanamento dei terreni inquinati;
- b. in caso di opere di minori dimensioni, i cui cantieri non rientrano nel campo di applicazione della scheda 5, non sarebbe applicabile alcuna scheda per la verifica del rispetto del principio DNSH.

La mancata previsione di una scheda specifica per le attività di bonifica dei siti inquinati è motivata dal fatto che la normativa nazionale vigente in materia prevede già i requisiti tassonomici che consentono di dimostrare il rispetto del principio DNSH con riferimento all'obiettivo *prevenzione e riduzione dell'inquinamento*. Si veda a tal fine la nota 25 della Circolare MEF-RGS n. 22/2024 a pag. 15, dove, con specifico riferimento alle **attività di bonifica dei siti contaminati**, si precisa che **“i requisiti tassonomici indicati per non arrecare danno significativo all'obiettivo di prevenzione e riduzione dell'inquinamento indicati nel Regolamento Delegato (UE) 2023/2486, sono già interamente previsti dalla normativa italiana (D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. “Norme in materia ambientale”, Parte Quarta, Titolo V “Bonifica di siti contaminati”)”**.

In altri termini il rispetto degli obblighi previsti D. Lgs. n. 152/06 consente di assolvere al rispetto del principio DNSH con riferimento all'obiettivo della *Prevenzione e riduzione dell'inquinamento*.

Tuttavia, considerato che per poter attestare il rispetto del principio DNSH occorre comunque dimostrare che l'intervento non arrechi danno a nessuno dei sei obiettivi ambientali, è necessario che i Soggetti attuatori in fase attuativa documentino in che modo la progettualità non determini un impatto negativo su detti obiettivi.

A tal fine è stato elaborato il **seguente prospetto, che specifica gli adempimenti che consentono di dimostrare che gli interventi di bonifica realizzati non arrecano danno ad alcuno degli obiettivi ambientali di cui all'art. 17 del Reg. UE 2020/852, ed individua i relativi documenti da produrre sia in fase ex ante, che in fase ex post.**

Gli adempimenti di seguito descritti sono riassunti nelle check list ex ante ed ex post allegate alle presenti Istruzioni, che i Soggetti Attuatori potranno utilizzare al fine di attestare la conformità degli interventi di bonifica al principio DNSH.

Riepilogando, alla luce di tutto quanto sopra riportato, per tutti gli interventi occorrerà documentare la corretta applicazione del principio DNSH nelle attività di bonifica del suolo dei siti orfani secondo le indicazioni fornite dal prospetto, ferma restando la necessità di applicare **anche** la scheda n. 5, qualora gli interventi comportino cantieri con apertura di un Campo Base.

OBIETTIVO DNSH	ADEMPIMENTI	DOCUMENTAZIONE	RIF. NORMATIVI
Mitigazione dei cambiamenti climatici	In base alla tipologia di intervento, valutazione che il progetto non comporti una significativa emissione di gas effetto serra (neanche a regime), tramite l'adozione delle migliori tecniche disponibili finalizzate a ridurre o contenere le emissioni di gas a effetto serra del progetto, ovvero a ridurre il consumo di energia.	<p>FASE EX ANTE</p> <p>Le modalità di rispetto dell'obiettivo potranno essere indicate all'interno di:</p> <ul style="list-style-type: none"> documentazione/elaborato progettuale compresi nel Piano di Caratterizzazione / Progetto di Bonifica/MISP approvato in Conferenza di Servizi. <p>FASE EX POST</p> <p>Indicazioni puntuali sulle modalità di rispetto dell'obiettivo potranno essere fornite all'interno di:</p> <ul style="list-style-type: none"> Relazione tecnica ARPA o tecnico abilitato / Provvedimento o Certificazione dell'autorità competente che certifica il completamento degli interventi e la loro conformità al progetto approvato; <i>ovvero</i> 	<p>D. lgs. n. 152/2006 (TUA). Reg. UE 2020/852. Circolare MEF-RGS n.22/2024 (Guida Operativa DNSH).</p> <p>DM 4.8.2022, art. 5 che individua i provvedimenti idonei a certificare la superficie di suolo riqualificata, anche ai fini del</p>

		<ul style="list-style-type: none"> • relazione specifica sul DNSH redatta da un tecnico abilitato¹. 	target EU M2C4-25 ² .
Adattamento ai cambiamenti climatici	Valutazione del rischio climatico e della vulnerabilità proporzionata alla portata e alla durata prevista, applicando i criteri DNSH generici per l'adattamento ai cambiamenti climatici (Appendice 1 Guida Operativa DNSH).	<p>FASE EX ANTE L'analisi dei rischi climatici potrà essere effettuata nell'ambito della:</p> <ul style="list-style-type: none"> • documentazione/elaborato progettuale compresi nel Piano di Caratterizzazione /Progetto di Bonifica/MISP approvato in Conferenza di Servizi. <p>FASE EX POST L'attuazione delle soluzioni di adattamento climatico eventualmente individuate in fase ex ante potrà essere indicata in:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Relazione tecnica ARPA o tecnico abilitato / Provvedimento o Certificazione dell'autorità competente che certifica il completamento degli interventi e la loro conformità al progetto approvato; <i>ovvero</i> • relazione specifica sul DNSH redatta da un tecnico abilitato³. 	<p>D. lgs. n. 152/2006 (TUA). Reg. UE 2020/852. Circolare MEF-RGS n. 22/2024 (Guida Operativa DNSH).</p> <p>DM 4.8.2022, art. 5 che individua i provvedimenti idonei a certificare la superficie di suolo riqualificata, anche ai fini del target EU M2C4-25.</p>

¹ La relazione dovrà esplicitare per ciascun obiettivo le valutazioni operate e le verifiche svolte.

² In base all'articolo 5, comma 3, del DM MASE del 4 agosto 2022 recante il "Piano d'azione per la riqualificazione dei siti orfani in attuazione della misura Missione 2, Componente 4, Investimento 3.4, del PNRR": "Ciascun intervento contribuisce al raggiungimento del target EU M2C4-25 in ragione della superficie di suolo riqualificata e determinata secondo una delle seguenti modalità:

a) provvedimento dell'Autorità competente ai sensi del titolo V, parte quarta, del decreto legislativo n. 152 del 2006, che accerti che il sito non è contaminato ai sensi dell'articolo 240, comma 1, lettera f), del medesimo decreto legislativo. In tal caso, il sito orfano contribuisce al target EU M2C4-25 per l'intera sua superficie;

b) certificazione rilasciata dall'Autorità competente ai sensi dell'articolo 248, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006. In tal caso, il sito orfano contribuisce al target EU M2C4-25 per l'intera sua superficie;

c) relazione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente o di un tecnico abilitato, nominato dal soggetto attuatore o dal soggetto attuatore esterno, che asseveri gli interventi eseguiti e la percentuale di suolo riqualificata, in conformità al progetto approvato, anche tenendo conto delle attività di verifica prescritte dall'Autorità competente in sede di approvazione del progetto ai sensi dell'articolo 242, comma 7, ultimo capoverso, del decreto legislativo n. 152 del 2006. In tal caso, il sito orfano contribuisce al target EU M2C4-25 per la sola superficie oggetto di asseverazione;

d) relazione finale da parte dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, territorialmente competente, ai sensi dell'articolo 242-bis, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006. In tal caso, il sito orfano contribuisce al target EU M2C4-25 per l'intera sua superficie".

³ La relazione dovrà esplicitare per ciascun obiettivo le valutazioni operate e le verifiche svolte

<p>Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine</p>	<p>In base alla tipologia di intervento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Al fine di impedire e arrestare l'inquinamento delle acque sotterranee nei siti contaminati, oltre ad adottare le necessarie misure di messa in sicurezza e di prevenzione dell'inquinamento delle acque, anche tramite conterminazione idraulica con emungimento e trattamento, devono essere individuate e adottate le migliori tecniche disponibili per eliminare, anche mediante trattamento secondo quanto previsto dall'articolo 242, o isolare le fonti di contaminazione dirette e indirette; in caso di emungimento e trattamento delle acque sotterranee deve essere valutata la possibilità tecnica di utilizzazione delle acque emunte nei cicli produttivi in esercizio nel sito, in conformità alle finalità generali e agli obiettivi di conservazione e risparmio delle risorse idriche stabiliti nella parte terza. - Ottenimento dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue emunte dalle falde. 	<p>FASE EX ANTE</p> <p>Le misure necessarie al rispetto dell'art.243 TUA, l'autorizzazione allo scarico delle acque emunte dalle falde o sulle altre misure di tutela delle acque, potranno essere indicate all'interno di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • documentazione/elaborato progettuale compresi nel Piano di Caratterizzazione / Progetto di Bonifica/ MISP approvato in Conferenza di Servizi; <p>FASE EX POST</p> <p>Indicazioni puntuali sul rispetto delle misure a tutela delle acque potranno essere fornite all'interno di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Relazione tecnica ARPA/ Provvedimento o Certificazione dell'autorità competente che certifica il completamento degli interventi e la loro conformità al progetto approvato; <i>ovvero</i> • relazione specifica sul DNSH redatta da un tecnico abilitato⁴. 	<p>D. lgs. n. 152/2006 (TUA) Art. 243 Art. 242, comma 7. Art. 248</p> <p>DM 4.8.2022, art. 5 che individua i provvedimenti idonei a certificare la superficie di suolo riqualificata, anche ai fini del target EU M2C4-25.</p>
---	--	--	---

⁴ La relazione dovrà esplicitare per ciascun obiettivo le valutazioni operate e le verifiche svolte.

<p>Economia Circolare</p>	<p>- Privilegiare le tecniche di bonifica che consentano il riutilizzo in sito del terreno trattato conformemente agli obiettivi previsti nel progetto di bonifica.</p> <p>- Indicare la tipologia di rifiuti e le modalità di gestione degli stessi.</p>	<p>FASE EX ANTE: Le tecniche di bonifica che consentano il riutilizzo in sito del terreno trattato conformemente agli obiettivi previsti nel progetto di bonifica e le modalità di gestione dei rifiuti potranno essere indicate all'interno di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • documentazione/elaborato progettuale/ Piano di gestione dei rifiuti compresi nel Piano di Caratterizzazione / Progetto di Bonifica/MISP approvato in Conferenza di Servizi; <p>FASE EX POST Indicazioni puntuali sul rispetto dell'obiettivo potranno essere fornite all'interno di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Relazione tecnica ARPA o tecnico abilitato / Provvedimento o Certificazione dell'autorità competente che certifica il completamento degli interventi e la loro conformità al progetto approvato; <i>ovvero</i> • relazione specifica sul DNSH redatta da un tecnico abilitato⁵. 	<p>D. lgs. n. 152/2006 (TUA)</p> <p>Allegato 3, Titolo V, Parte IV del D.lgs. n. 152/2006, "<i>Criteri generali per la selezione e l'esecuzione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale, di messa in sicurezza (d'urgenza, operativa o permanente), nonché per l'individuazione delle migliori tecniche d'intervento a costi sopportabili</i>".</p>
<p>Prevenzione e riduzione dell'inquinamento</p>	<p>Rispetto delle procedure operative previste dal Titolo V del TUA (Bonifica di siti contaminati) e dei criteri per la selezione e l'esecuzione degli interventi di bonifica, nonché per l'individuazione delle migliori tecniche di intervento a costi sostenibili, ai sensi dell'Allegato 3 alla parte quarta del d.lgs. 152/06.</p>	<p>FASE EX ANTE Le indicazioni puntuali relative al rispetto dell'obiettivo potranno essere fornite all'interno di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • documentazione/elaborato progettuale compresi nel Piano di caratterizzazione / Progetto di bonifica/MISP approvato in Conferenza di Servizi, con le ulteriori misure di riparazione e di ripristino ambientale; • ove previsto, Piano di monitoraggio post-opera dell'efficacia delle misure adottate. 	<p>Art. 242, comma 7, d.lgs. 152/06.</p> <p>Art. 248 d.lgs. 152/06.</p> <p>Allegato 3, Titolo V, Parte IV del D.Lgs. n. 152/06</p> <p>DM 4.8.2022, art. 5 che individua i provvedimenti idonei a certificare la</p>

⁵ La relazione dovrà esplicitare per ciascun obiettivo le valutazioni operate e le verifiche svolte.

	<p>Ove pertinente, rispetto della normativa in materia di rimozione e smaltimento dell'amianto.</p>	<p>FASE EX POST</p> <p>Le indicazioni puntuali relative al rispetto dell'obiettivo potranno essere fornite all'interno di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Relazione tecnica ARPA o tecnico abilitato/ Provvedimento/Certificazione dell'autorità competente che certifica il completamento degli interventi e la loro conformità al progetto approvato; <i>ovvero</i> • relazione specifica sul DNSH redatta da un tecnico abilitato⁶ 	<p>superficie di suolo riqualificata, anche ai fini del target EU M2C4-25.</p>
<p>Protezione e ripristino della biodiversità</p>	<p>Ove le aree di intervento siano interne oppure contermini a siti "Rete Natura 2000" l'intervento deve essere sottoposto a Valutazione di incidenza (VIncA). -Per aree naturali protette deve essere richiesto il nulla osta degli enti competenti.</p>	<p>FASE EX ANTE</p> <p>La presenza di aree protette/siti Natura 2000 e i conseguenti pareri/nulla osta/valutazioni di incidenza ambientale rilasciati dagli enti competenti devono essere indicati all'interno di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • documentazione/elaborato progettuale compresi nel Piano di caratterizzazione / Progetto di bonifica/MISP approvato in Conferenza di Servizi. <p>FASE EX POST</p> <p>Indicazioni puntuali sul rispetto delle misure a tutela della biodiversità potranno essere fornite all'interno di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Relazione tecnica ARPA o tecnico abilitato/ Provvedimento o Certificazione dell'autorità competente che certifica il completamento degli interventi e la loro conformità al progetto approvato; <i>ovvero</i> • relazione specifica sul DNSH redatta da un tecnico abilitato⁷. 	<p>Art. 242, comma 7.</p> <p>DPR 8.9.1997, n. 357.</p> <p>DM 4.8.2022, art. 5 che individua i provvedimenti idonei a certificare la superficie di suolo riqualificata, anche ai fini del target EU M2C4-25.</p>

⁶ La relazione dovrà esplicitare per ciascun obiettivo le valutazioni operate e le verifiche svolte.

⁷ La relazione dovrà esplicitare per ciascun obiettivo le valutazioni operate e le verifiche svolte.

La DG Coordinamento e Gestione Progetti dell'Unità di Missione PNRR del MASE, nell'ambito delle attività di supporto tecnico, mette a disposizione una casella mail dedicata ai quesiti DNSH per le misure PNRR di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica:

supportodnsh@mase.gov.it

Inoltre, per consultare tutti i prossimi aggiornamenti si rinvia all'apposita sezione del [sito MASE](#) dedicata al principio DNSH e al [sito Italia Domani](#).

ALLEGATO 1. CHECK LIST DNSH

M2C4 INVESTIMENTO 3.4 - “Bonifica del suolo dei siti orfani”

Check list DNSH – Fase ex ante

OBIETTIVO DNSH	VERIFICA	SI / NO/ NON APPLICABILE ⁸	COMMENTI
Mitigazione dei cambiamenti climatici	Ci si attende che il progetto comporti significative emissioni di gas serra?		
	È previsto l'utilizzo delle migliori tecnologie innovative finalizzate a ridurre o contenere le emissioni di gas a effetto serra del progetto, ovvero a ridurre il consumo di energia?		
Adattamento ai cambiamenti climatici	È stata condotta un'analisi dei rischi climatici fisici secondo i criteri previsti nell'Appendice 1 della Guida Operativa in proporzione alla tipologia e alla durata dell'attività?		
Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine	Sono indicati i trattamenti e le misure necessari al rispetto dell'art. 243 d.lgs. 152/06?		
	È stata acquisita l'autorizzazione allo scarico delle acque emunte dalle falde ai sensi dell'art. 242 comma 7 d.lgs. 152/06?		

⁸ **Istruzioni di compilazione:**

Se la verifica è applicabile al proprio intervento, rispondere “SI”. Nel campo “Commenti” possono essere fornite informazioni più specifiche.

Se la verifica non è pertinente al proprio intervento, rispondere “NON APPLICABILE” e specificarne le ragioni nel campo “Commenti”.

Se la verifica è applicabile ma verrà realizzata in un momento successivo, indicare “NO” e specificarne ragioni e tempistiche nel campo “Commenti”.

La compilazione del campo “Commenti” è obbligatoria in caso di risposta “NO” o “NON APPLICABILE”.

Economia Circolare	Sono indicate le tecniche di bonifica che consentano il riutilizzo in sito del terreno trattato conformemente ai criteri di cui all'Allegato 3, Tit. V, Parte IV del d.lgs. 152/06?		
	È disponibile un piano di gestione dei rifiuti?		
Prevenzione e riduzione dell'inquinamento	Sono previste ulteriori misure di riparazione e di ripristino ambientale?		
	È previsto un Piano di monitoraggio post-opera dell'efficacia delle misure adottate?		
	Sono indicate le misure necessarie alla rimozione e smaltimento dell'amianto?		
Protezione e ripristino della biodiversità	Per gli interventi situati in siti della Rete Natura 2000 o in prossimità di essi, l'intervento è stato sottoposto a Valutazione di Incidenza (DPR 357/97)?		
	Per aree naturali protette (quali ad esempio parchi nazionali, parchi interregionali, parchi regionali, aree marine protette etc....), è stato rilasciato il nulla osta degli enti competenti?		

Check list DNSH – Fase ex post

OBIETTIVO DNSH	ELEMENTO DI VERIFICA	SI / NON APPLICABILE ⁹	COMMENTI
Mitigazione dei cambiamenti climatici	Gli interventi sono stati realizzati in conformità al progetto approvato e all'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili per la bonifica e lo sviluppo delle aree?		
Adattamento ai cambiamenti climatici	Sono state attuate le soluzioni di adattamento climatico eventualmente individuate?		
Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine	Gli interventi sono stati realizzati in conformità al progetto approvato, con riferimento alle misure e ai trattamenti necessari al rispetto dell'art. 243, nonché dell'autorizzazione allo scarico delle acque emunte dalle falde?		
Economia Circolare	Gli interventi sono stati realizzati in conformità al progetto approvato in relazione alle modalità di gestione dei rifiuti?		
Prevenzione e riduzione dell'inquinamento	Gli interventi sono stati realizzati in conformità al progetto approvato e al piano di monitoraggio <i>post operam</i> ?		
Protezione e ripristino della biodiversità	Gli interventi sono stati realizzati in conformità al progetto approvato, con riferimento alle prescrizioni e condizioni per la tutela delle aree protette/siti natura 2000 interessati?		

⁹ **Istruzioni di compilazione:**

Se la verifica è applicabile al proprio intervento, rispondere "SI". Nel campo "Commenti" possono essere fornite informazioni più specifiche.

Se la verifica non è pertinente al proprio intervento, rispondere "NON APPLICABILE" e specificarne le ragioni nel campo "Commenti".

In fase ex post non è ammessa la risposta "NO" in quanto corrisponderebbe al mancato rispetto del vincolo DNSH.

